

**REGOLAMENTO (CE) N. 1638/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 1997**  
**che fissa le tasse all'esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;

considerando che i prezzi del frumento tenero e del frumento duro sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero, frumento duro, farine di frumento tenero, farine di frumento duro, farine di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero, così come di semole e semolini di frumento duro fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa

all'esportazione per tali prodotti, che tiene conto della situazione attuale del mercato mondiale di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;

considerando che dei titoli di esportazione rilasciati a tali prodotti chiesti prima del 1° agosto 1997, sono tuttora in corso di validità; che, per precauzione, la loro validità era già stata limitata a 30 giorni, per contenere le quantità da esportare; che non è necessario penalizzare questi certificati;

considerando che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 120/89 <sup>(5)</sup> della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La tassa all'esportazione menzionata all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Tale tassa, tuttavia, non si applica ai titoli di esportazione chiesti prima del 1° agosto 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3.

*ALLEGATO*

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 10 00	15,00
1001 90 99	6,00
1101 00 11	22,50
1101 00 15	8,50
1101 00 90	8,50
1103 11 10	22,50
1103 11 90	8,50